

COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE – ANNUALITA' 2020.

Il Sottoscritto Responsabile dell' Area Amministrativa
in esecuzione delle Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 03.08.2020 e 71 del 08.08.2020
della D.G.R. 1288 del 03-08-2009 modificata con D.G.R. 1044 del 27 luglio 2020

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno **2020**, dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, ai sensi dell'art. 11, Legge n.431/1998, art. 12 L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. e secondo le procedure e criteri disciplinati dalla DGR n. 1288/2009, modificata con DGR 1044 del 27-07-2020

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

OGGETTIVI

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di civile abitazione, di proprietà privata o pubblica, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 400,00;
- c) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

OGGETTIVI

- d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno e iscritto nelle liste di collocamento o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.lgs. 25 luglio 1998, n.286);
- e) residenza anagrafica nel Comune di Frontone e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- g) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE non sia superiore:

g.1 - FASCIA A: valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € **5.977,79** (equivalente all'importo dell'assegno sociale INPS 2020), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;

g.2 – FASCIA B: valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € **11.955,58** (equivalente all'importo di due assegni sociali INPS 2020), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE

Ai fini della determinazione del valore ISEE, al reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente va sommato anche quello percepito dall'ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento.

Per l'accertamento del requisito di cui al precedente art. 2 lettera g), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello della dichiarazione presentata nel corso dell'anno 2020 (i valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno 2019).

Il valore del canone annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, rispetto alla data di indizione del bando, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli disponibili presso l'Ufficio Anagrafe o scaricabili dal sito internet del Comune di Frontone all'indirizzo www.comune.frontone.pu.it.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque residenza anagrafica nel medesimo alloggio, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento abbia presentato richiesta di contributo.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati in copia fotostatica i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva unica ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, in corso di validità e relativa ai redditi dell'anno 2019;
- per i cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea, permesso/carta di soggiorno di tutto il nucleo familiare;
- contratto di locazione relativo all'alloggio per il quale si chiede il contributo, regolarmente registrato con gli estremi di registrazione e, in caso di proroga, copia del modello RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2020 fino alla data di presentazione della domanda (**le ricevute riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione della domanda, dovranno essere consegnate entro il 31/01/2021, pena il non riconoscimento delle stesse**);
- documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa e le domande presentate incomplete, al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione e verranno escluse.

Art. 5 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia; in caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in ordine al reddito, in particolare nei casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero, il Comune ha facoltà di inviare gli atti agli Uffici Finanziari territoriali per gli accertamenti di competenza.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi della Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene attribuito per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020. L'entità è calcolata in dodicesimi, **in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate** ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere sarà tale da ridurre l'incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare:

- fino al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 5.977,79, entro il limite massimo di € 2.977,00 (1/2 assegno sociale INPS 2019);
- fino al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 11.955,584, entro il limite massimo di € 1.488,50 annui (1/4 assegno sociale INPS 2019).

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare mono personale.

Tra gli aventi diritto al contributo per il sostegno alla locazione vengono individuate le seguenti situazioni di debolezza sociale che danno luogo ad un incremento fino al 25% del contributo erogabile, anche oltre il tetto fissato:

- nucleo familiare con presenza di componenti ultrasessantacinquenni;
- nucleo familiare con componenti con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 della legge 104/92 o con invalidità pari o superiore al 67%;
- nucleo familiare con più di cinque componenti;
- nucleo familiare con presenza di un solo coniuge e figli minori a carico.

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di € 50,00.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

I richiedenti, che nel corso dell'anno 2020 abbiano variato la residenza anagrafica, pur rimanendo nel Comune di Frontone, dovranno presentare due distinte domande, relativamente ai due diversi contratti di locazione.

Il richiedente dovrà, altresì, comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, trasferimento di residenza in altra abitazione, acquisto di un immobile, ecc.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona appartenente allo stesso nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel

rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato, agli eredi.

Art. 7 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente dovrà specificare se abbia già percepito o se abbia fatto già richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS), relativamente all'anno 2020.

In entrambi i casi il richiedente dovrà precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 8 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI

Il Comune procederà a formare apposita graduatoria dei richiedenti che sarà compilata in base all'ordine decrescente di incidenza del canone locativo annuo sul valore ISEE, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale.

In caso di parità di incidenza del canone sul valore ISEE, le domande verranno collocate in ordine crescente di valore ISEE; in caso di ulteriore parità le stesse saranno classificate in graduatoria in posizione di parità, dando atto che, nel caso in cui il contributo regionale risulti insufficiente a soddisfare interamente le domande dei richiedenti in posizione di parità, si procederà ad assegnare agli stessi contributi ridotti rispetto a quelli concedibili, in misura proporzionale alla differenza tra i fondi a disposizione ed il fabbisogno effettivo.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Art. 9 – ASSEGNAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI

Il Comune procederà all'assegnazione dei contributi ai beneficiari ammessi secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili..

Art. 10 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo dovranno pervenire al Comune di Frontone (PU), Piazza del Municipio n. 19, presentate a mano, ovvero spedite tramite raccomandata A.R. o tramite PEC all'indirizzo comune.frontone@emarche.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.09.2020 pena l'esclusione della domanda (Data rettificata con D.G.C. n. 71 del 08.08.2020).

Art. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Reg. UE n. 679/2016)

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frontone, con sede in Piazza del Municipio n. 19, 61040 Frontone (PU) – PEC comune.frontone@emarche.it - Tel. 0721/786107.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali forniti:

- saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'*Osservatorio regionale per la condizione abitativa*;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I diritti degli interessati sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 20 del Reg. UE n. 679/2016.

Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Giangiacomo Giuseppe, Tel. 087369719 email: giuseppangiaco@gmail.com

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO A CUI RIVOLGERSI

Responsabile del Procedimento è il Sig. Rossetti Roberto, Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune di Frontone, tel. 0721/786107 – PEC comune.frontone@emarche.it.

Il presente bando è emanato nel rispetto dell'art. 4 della L. R. 36/2005.

Frontone, 04.08.2020

Il Responsabile del Servizio

F.to Roberto Rossetti